



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 111/16/CSP**

**ARCHIVIAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 1, DEL  
REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE  
SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE  
ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 70,  
DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS  
(PROC. N. 334/DDA/LC - [www.dasolo.org](http://www.dasolo.org))**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 16 giugno 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l'art. 1, comma 6, *lett. b)*, n. 4-*bis*;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”, di seguito denominato anche *Decreto*;

VISTO, in particolare, l'art. 14 del *Decreto*, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l'art. 17 del *Decreto*, il quale dispone, al comma 3, che “*Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito*”;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente”;*

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “*Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*”, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Con istanza n. DDA/697 e relativi allegati, acquisita con prot. n. DDA/0001013 del 27 aprile 2016, è stata segnalata dal sig. Dario Rosson, in qualità di legale rappresentante del titolare dei diritti, la presenza di un'opera di carattere editoriale denominata “*L'ultima figlia*”, sul sito *internet* [www.dasolo.org](http://www.dasolo.org), alla pagina [*Omissis*], in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633;
2. Dalla visione del sito oggetto di istanza risulta che sulla pagina *internet* [*Omissis*] è presente un *link* che consente il collegamento al sito <https://www.tusfiles.net>, dove effettivamente è resa disponibile l'opera suddetta, in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 1), 12, 13 e 16, della citata legge n. 633/41;
3. Dalle verifiche effettuate sul sito oggetto di istanza e su quello a cui rimanda il *link* messo a disposizione sul sito segnalato, risulta quanto segue:
  - per quanto riguarda il sito [www.dasolo.org](http://www.dasolo.org):  
il nome a dominio, raggiungibile alla mail [dmca@dasolo.org](mailto:dmca@dasolo.org), risulta registrato dalla società Whoisguard, società specializzata nella fornitura di servizi di anonimato in rete attraverso sistemi di mascheramento dei dati dell'utente, con sede legale in Panama; indirizzo *email* [legal@whoisguard.com](mailto:legal@whoisguard.com);  
i servizi di *hosting* appaiono forniti dalla Master Internet S.r.o., società a cui risultano riconducibili anche i *server* impiegati, con sede in Jihomoravsky Kraj, Repubblica Ceca; indirizzo *email* [abuse@master.cz](mailto:abuse@master.cz);  
circa il 94% dell'utenza risulta stabilita sul territorio italiano;
  - per quanto riguarda il sito <https://www.tusfiles.net>:  
il nome a dominio, raggiungibile alla mail [dmca@tusfiles.net](mailto:dmca@tusfiles.net), risulta registrato dalla società GoDaddy.com, LLC, raggiungibile agli indirizzi *email* [abuso\\_IT@godaddy.com](mailto:abuso_IT@godaddy.com) e [copyrightclaims@godaddy.it](mailto:copyrightclaims@godaddy.it), per conto della società Domains By Proxy, LLC, società specializzata nella fornitura di servizi di anonimato in rete attraverso sistemi di mascheramento dei dati dell'utente, la quale risulta avere sede in 14747 N Northsight Blvd Suite 111, PMB 309, Scottsdale, Arizona, Stati Uniti d'America; indirizzo di posta elettronica [tusfiles.net@domainsbyproxy.com](mailto:tusfiles.net@domainsbyproxy.com);



## Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

i servizi di *hosting* appaiono forniti dalla M247 Europe Srl, società a cui risultano riconducibili anche i *server* impiegati, con sede in Bucarest (Romania); indirizzo email abuse@m247.ro;

circa il 6% dell'utenza risulta stabilita sul territorio italiano;

4. Con comunicazione del 5 maggio 2016 (prot. n. DDA/0001143), la Direzione Contenuti Audiovisivi ha dato avvio al procedimento istruttorio n. 334/DDA/LC relativo alla predetta istanza, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 1), 12, 13 e 16, della citata legge n. 633/41;
5. Considerata la localizzazione all'estero dei *server* ospitanti il sito www.dasolo.org oggetto dell'istanza, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento ai prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 14 del *Decreto*, mediante pubblicazione sul sito *internet* dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell'elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo, alla società che verosimilmente risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* e cui risultano riconducibili i *server* impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;
6. Nei termini fissati dall'art. 7, comma 4, del *Regolamento*, ovvero entro cinque giorni lavorativi decorrenti nel caso di specie dal 5 maggio 2016, non è stata presentata, né dai prestatori di servizi di cui all'art. 14 del *Decreto* né da altri soggetti, alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento;
7. Dai riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito oggetto di istanza, si evidenzia che alla pagina [Omissis] è ancora accessibile l'opera oggetto di istanza a seguito della ricezione della comunicazione dell'avvio del procedimento;
8. Non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tale opera digitale sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;

CONSIDERATO che, in ragione della localizzazione all'estero dei *server* impiegati, l'organo collegiale, in presenza di una violazione, potrebbe ordinare, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del *Regolamento*, ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit*, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, esclusivamente di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito;

CONSIDERATO che il citato art. 8, comma 2, del *Regolamento* pone tra i parametri di valutazione dell'organo collegiale ai fini dell'adozione del provvedimento ivi contemplato quelli di gradualità, proporzionalità e adeguatezza;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

CONSIDERATO che nel caso di specie il soggetto istante ha segnalato una sola opera di carattere letterario diffusa in violazione del diritto d'autore alla pagina *internet* [Omissis];

CONSIDERATO che la violazione accertata riguarda pertanto una sola opera, per cui risulterebbe non proporzionata l'adozione di un provvedimento di disabilitazione dell'accesso all'intero sito *internet* [www.dasolo.org](http://www.dasolo.org);

RITENUTO, per l'effetto, che non sussistano le condizioni di cui all'art. 8, comma 2, del *Regolamento*;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

### **DELIBERA**

l'archiviazione degli atti e ne dispone la trasmissione ai competenti organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Il presente provvedimento è comunicato al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 16 giugno 2016

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Riccardo Capecchi